

OGGETTO: L.P. 07.11.2005, n. 15 – Autorizzazione ad ITEA S.p.A. alla locazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica.

LA COMMISSARIA DELLA COMUNITÀ

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011 il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 di data 16 ottobre 2020 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Commissario delle Comunità, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6, incarico prorogato alla data del 16 luglio 2021 con analoga deliberazione di giunta provinciale n. 606 di data 16 aprile 2021;

Vista inoltre la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, "disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", nonché il regolamento di esecuzione della stessa approvato con DPP n. 17-75/Leg. dd. 12.12.2011, e da ultimo modificato con DPP 03.07.2019, n. 7-8/leg.;

Richiamato il proprio decreto n. 18 dd. 11 maggio 2021, con il quale sono state confermate in via definitiva le graduatorie, approvate con precedente analogo provvedimento n. 4 dd. 16 marzo 2021, relative alle domande di locazione alloggi di edilizia abitativa pubblica presentate da cittadini comunitari ed extracomunitari nel 2° semestre 2020;

Richiamato in particolare l'art. 5, comma 1, della citata L.P. 15/2005, il quale dispone che gli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) ed e) siano locati dall'ITEA S.p.A. ... ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto dalla legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie dagli stessi approvate;

Considerata la disponibilità di:

un alloggio

un alloggio

Considerato altresì il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) ed in particolare l'articolo 10 che recita:

Caratteristiche degli alloggi proposti

1. L'ente locale propone in locazione gli alloggi disponibili nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) superficie utile abitabile nei limiti di cui all'Allegato 2);*
- b) numero di stanze minimo e massimo nei limiti di cui all'Allegato 2);*
- c) superficie utile abitabile non inferiore a mq 35;*

2. La superficie utile abitabile è la superficie calpestabile dell'alloggio, misurata al netto di murature, pilastri, tramezze, eventuali rampe, scale e pianerottoli intermedi di scale interne, esclusi eventuali balconi e terrazze. Dal calcolo della superficie abitabile viene detratto il 30 per cento di ogni superficie avente altezza utile inferiore a metri 1,70.

3. In deroga alle caratteristiche previste dal comma 1, seguendo l'ordine della graduatoria vigente, l'ente locale può proporre in locazione alloggi anche con superficie superiore a quelle massime o inferiore a quelle minime previste nell'Allegato 2), purché entro i limiti rispettivamente del 20 per cento e del 5 per cento. Se il soggetto richiedente accetta l'alloggio con superficie superiore o inferiore rispetto a quella prevista nell'Allegato 2) può chiedere il cambio alloggio per i motivi di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), solo a seguito di mutamenti nella composizione del nucleo familiare, rispetto alla condizione esistente al momento della stipulazione del contratto di locazione. Permane la possibilità di presentare domanda di cambio alloggio al verificarsi delle condizioni previste all'articolo 15 decorsi almeno due anni dalla data di stipulazione del contratto di locazione.

4. L'ente locale può inoltre proporre un alloggio prescindendo dal limite massimo di cui all'Allegato 2) e dalla percentuale di aumento di cui al comma 3 nei seguenti casi:

a) presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità certificata pari o superiore al 75 per cento o di soggetti minori o ultrasessantacinquenni con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni della loro età;

b) presenza nel nucleo familiare di soggetti ultrasessantacinquenni per la cura e l'assistenza dei quali è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo con soggetti che risultano con loro residenti anche se non inseriti nel nucleo familiare anagrafico”;

Atteso che:

- è presente nelle graduatorie definitive un solo nucleo familiare avente n. 6 componenti, posizionato al primo posto della graduatoria extracomunitari, ragione per cui allo stesso può essere assegnato il solo alloggio con le caratteristiche di cui all'Allegato 2) del regolamento, ovvero con una superficie utile massima e minima rispettivamente di 90 e 75 mq, sito in [REDACTED];
- è presente un nucleo familiare avente n. 1 componenti, posizionato al secondo posto della graduatoria comunitari, ragione per cui allo stesso può essere assegnato, in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) del regolamento sopra citato, un alloggio con le caratteristiche di cui all'Allegato 2) del regolamento, ovvero con una superficie utile massima e minima rispettivamente di 45 e 35 mq (con deroga fino al 20% per una superficie maggiore), [REDACTED]. Tale proposta è in particolare giustificata dall'utile collocamento in graduatoria del richiedente e dalla sua espressa opzione per l'ambito ove l'alloggio è situato;

Visti:

- la nota protocollo n. 978 dd. 14.05.2021 con la quale si è comunicato agli aventi diritto la proposta di locazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica [REDACTED] secondo l'ordine della graduatoria extracomunitari vigente al 2° semestre 2020 per l'ambito di Lavarone;
- la nota protocollo n. 991 dd. 17.05.2021 con la quale si è comunicato agli aventi diritto la proposta di locazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica [REDACTED] secondo l'ordine della graduatoria comunitari vigente al 2° semestre 2020 per l'ambito di Lavarone;
- Visto l'art. 6, comma 4, del citato Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005, il quale dispone che i requisiti per poter accedere ai benefici di edilizia abitativa

pubblica previsti al comma 1 del medesimo articolo devono sussistere, oltre che alla data di presentazione della domanda, anche alla data di comunicazione della disponibilità dell'alloggio;

Considerato inoltre che:

- il richiedente - domanda identificativo 21-1-9786436 - utilmente collocato al 1° posto nella graduatoria per la locazione degli alloggi a canone sostenibile per i cittadini extracomunitari, ha sottoscritto in data 14 maggio 2021 una dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale ha accettato l'alloggio proposto ed ha dichiarato la sussistenza dei requisiti previsti al sopracitato comma 1 dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005, requisiti ICEF in corso di verifica da parte dell'ufficio competente;
- il richiedente - domanda identificativo 20-2-9568016 - utilmente collocato al 2° posto nella graduatoria per la locazione degli alloggi a canone sostenibile per i cittadini comunitari, ha sottoscritto in data 17 maggio 2021 una dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale ha accettato l'alloggio proposto ed ha dichiarato la sussistenza dei requisiti previsti al sopracitato comma 1 dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005, requisiti ICEF in corso di verifica da parte dell'ufficio competente;

Visto l'art. 9, comma 3, del medesimo Regolamento di esecuzione, in base al quale dopo l'accettazione dell'alloggio da parte del richiedente, l'ente locale provvede ad autorizzare la stipula del contratto di locazione;

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare I.T.E.A. S.p.A., ai sensi e per gli effetti della L.P. 07.11.2005, n. 15, alla stipula di un contratto di locazione a canone sostenibile, nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 5 e 6 della L.P. 15/2005, a favore dei richiedenti:

- domanda identificativo 21-1-9786436, [REDACTED]

- domanda identificativo 20-2-9568016 [REDACTED]

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti;

Vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione più volte citato;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. n. 3/2006, così come modificata con L.P. n. 12/2014;
- la L.P. n. 18/2015 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009);

- lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Dato che non è stato possibile acquisire il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile per astensione dichiarata dal Segretario Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 nonché dell'art. 66 C.E.L. della Regione Trentino-Alto Adige;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e dell'art. 17bis della L.P. n. 3/2006,

DECRETA

1. di autorizzare I.T.E.A. S.p.A., ai sensi e per gli effetti della L.P. 07.11.2005, n. 15, alla stipula di un contratto di locazione a canone sostenibile, nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 5 e 6 della L.P. 15/2005, a favore dei richiedenti:
 - domanda identificativo 21-1-9786436, [REDACTED];
 - domanda identificativo 20-2-9568016, [REDACTED];
2. di prendere atto che il contratto di locazione sarà stipulato a canone sostenibile così come calcolato e disponibile sul sistema informatico EPU;
3. di dare atto che la mancata stipulazione del contratto di locazione con I.T.E.A. S.p.A. entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, imputabile al nucleo familiare destinatario, comporta la decadenza dal beneficio e l'esclusione del nucleo familiare dalla graduatoria;
4. di dare atto che le successive verifiche annuali dei requisiti con il calcolo annuo del canone sostenibile saranno effettuate direttamente da I.T.E.A. S.p.A.;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'I.T.E.A. S.p.A. per i provvedimenti di competenza;
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio della Comunità;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti;
8. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il medesimo sono ammessi i seguenti ricorsi:

- di ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione o comunque dal momento in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da chi vi abbia interesse, entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.